

R.G. n. 4195/2022 V.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE**

**DECRETO DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE FINANZIAMENTI
PREDEDUCIBILI EX ART. 22 CCII**

(artt. 22 D.Lgs 14/2019 e s.m.i., 68 e 737 e ss. c.p.c.)

**nei confronti di
SOCIETA' PER AZIONI**

Il giudice dott.ssa Anna Ferretti,

pronunciando sull'istanza depositata in data 30.11.2022 da:

SOCIETA' PER AZIONI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
con sede legale in _____, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

,

avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. a) CCII per un ammontare pari ad euro 8.000.000,00 alle condizioni ivi indicate e meglio precisate nel proseguo, ammontare ridotto ad euro 5.000.000,00 con memoria integrativa del 22.12.2022;

ravvisata la competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;

premesse che

- in data 07.10.2022, la Società presentava presso la piattaforma telematica nazionale, a tale scopo istituita, istanza per la nomina di un esperto indipendente nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa ex art. 17 CCII;

- in data 13.10.2022, veniva nominato quale Esperto il dott. _____ che accettava l'incarico e avviava la fase preliminare di individuazione delle parti del procedimento e di verifica dei presupposti per procedere con la composizione negoziata;

- *medio tempore* si rendeva necessario per la Società ampliare la linea di credito derivante da un contratto di factoring *pro solvendo* già stipulato con _____ S.p.a in data 22.08.2022;

- con delibera del 18.10.2022, infatti, _____ acconsentiva all'incremento fino ad euro 12.000.000,00 dell'importo massimo erogabile inizialmente fissato in euro 8.000.000,00; contestualmente, si rendeva disponibile ad ampliare ulteriormente la linea di factoring fino a 20 milioni di euro, in via sospensivamente condizionata all'emissione, da parte del Tribunale, di autorizzazione ex art. 22 CCII con riferimento a detto ulteriore incremento del massimo erogabile (pari, dunque, a 8 milioni di euro);
- seguiva, da parte di _____ S.p.a., il deposito del ricorso di cui in premessa;
- il giudice, con decreto in data 02.12.2022 fissava l'udienza per la comparizione della Società, dell'Esperto e dei Creditori al 09.12.2022, disponendo che la Società notificasse entro il 06.12.2022 il ricorso e il decreto all'Esperto e a tutti i creditori risultanti dalla documentazione in atti;
- all'udienza del 09.12.2022, sulla base delle osservazioni dell'Esperto – per il quale non era in ogni caso ancora possibile formulare un parere in ordine all'istanza ex art. 22 CCII – i procuratori della Società chiedevano breve differimento al fine di meglio precisare le proprie richieste e il giudice fissava nuova udienza al 23.12.2022;
- con memoria integrativa del 22.12.2022, la Società limitava ad euro 5.000.000,00 l'ammontare del finanziamento prededucibile richiesto, contenendo entro tale importo l'ampliamento del "massimo erogabile" rispetto alla linea di factoring già concessa da _____ S.p.A. e così indicando un ampliamento da euro 12.000.000,00 ad euro 17.000.000,00 (anziché ad euro 20.000.000,00, come indicato nel ricorso introduttivo);
- all'udienza del 23.12.2022: la Società insisteva nell'istanza come da ultimo modificata; l'Esperto rilevava "*una coerenza di fondo tra la richiesta così come riformulata da _____ e il piano presentato*", ritenendo "*che la richiesta, presumibilmente, possa consentire il mantenimento della continuità aziendale. Evidenzia in proposito che l'ampliamento della linea riguarda il factoring pro solvendo e quindi di fatto una linea cosiddetta autoliquidante in quanto si basa sull'anticipazione dei crediti commerciali*" (cfr. verbale d'udienza); l'Avv. _____ rappresentante dell'intero ceto creditorio bancario nell'ambito della composizione negoziata della crisi e costituita nella presente procedura solo per alcuni istituti di credito (_____), si rimetteva alle valutazioni del giudice, che si riservava;
- parallelamente, e per una singolare coincidenza, nella stessa data del 23.12.2022, un creditore di _____ S.p.a., _____ Inc., depositava presso il Tribunale di Savona ricorso ex art. 37 co. 2 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società, dando vita al separato procedimento iscritto al n. 25-1/2022 Proc. Unitario;
- nell'ambito del presente procedimento, con provvedimento del 29.12.2022, il giudice, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, nominava quale ausiliario ex art. 68 c.p.c., richiamato dall'art. 22 co. 2 CCII, il dott. _____ e fissava per il giuramento e per la convocazione del creditore _____ Packing Inc. (rimasto fino a quel momento estraneo alla procedura e ignoto all'Ufficio) l'udienza del 09.01.2023, assegnando alla Società termine fino al 06.01.2023 per la notifica al nominato creditore;

- all'udienza del 09.01.2023, alla presenza delle parti precedentemente individuate, dell'Esperto e del difensore di _____ Packing Inc., veniva richiesto all'Ausiliario di redigere un proprio motivato parere scritto (da depositarsi entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina), valutando:

“i) se il finanziamento richiesto sia funzionale ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale. In particolare, tale verifica dovrà essere condotta tenendo anche conto delle possibilità di impiego del finanziamento in funzione del mantenimento del ciclo degli approvvigionamenti e della gestione corrente dell'impresa;

ii) se il finanziamento richiesto possa ritenersi funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori sulla base di un giudizio di natura prognostica e comparativo tra la situazione in cui lo stesso finanziamento non sia erogato e quella in cui l'impresa possa beneficiarne, ancorché gravata da un ulteriore e nuovo credito in prededuzione. In particolare, tale verifica dovrà essere condotta tenendo conto del fatto: a) che ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata; b) oppure, in presenza di margine operativo lordo negativo, che gli effetti di quest'ultimo siano comunque compensati dai vantaggi derivanti ai creditori dal mantenimento della continuità aziendale nel corso della composizione negoziata.

Quanto sopra avendo anche come riferimento i principi elaborati dalla prassi contabile e di revisione e in particolare, il decreto dirigenziale del 28.9.2021 - paragrafo 10.1 nonché il considerando n. 68 della Direttiva UE n. 2019/1023”;

- quasi contestualmente, in data 11.01.2023, _____ S.p.a. depositava separato ricorso ex art. 19 CCII per la conferma delle misure protettive richieste, il giorno precedente, mediante istanza depositata sull'apposita piattaforma telematica ai sensi dell'art. 17 CCII;

- veniva così instaurato il distinto procedimento avente n. R.G. 79/2023 VG, anch'esso assegnato allo scrivente giudice, con prima udienza fissata al 24.01.2023 e prossima udienza al 03.03.2023;

- sempre nell'ambito del presente procedimento, in data 30.01.2023, l'Ausiliario ha provveduto al deposito dell'elaborato tecnico, nel rispetto dei termini assegnati;

- alla successiva udienza del 02.02.2023, nessuna delle parti ha formulato particolari osservazioni critiche: la Società ha insistito nella propria istanza, chiedendo inoltre che l'autorizzazione a contrarre il finanziamento prededucibile sia concessa nella massima estensione temporale, ossia fino al termine della composizione negoziata della crisi, comprese eventuali proroghe; l'Avv, _____ per il ceto bancario, si è rimesso alla decisione del giudice e il difensore di _____ Packing Inc. ha depositato note scritte, anch'egli rimettendosi al giudice per quanto concerne la valutazione ex art. 22 CCII ed altresì formulando istanza di riunione tra il presente procedimento e quello avente n. R.G. 79/2023 VG (istanza che non può essere accolta per le ragioni già espresse a verbale di udienza e qui integralmente richiamate);

osservato che

l'Ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c., dott. Ambrogio ha reso motivato ed articolato parere tecnico esprimendo, complessivamente, un giudizio favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta da Sp.a. ex art. 22, co. 1) lett. a) CCII;

la rigorosa e approfondita valutazione tecnica, coerente con il parere già reso dall'Esperto dott. all'udienza del 23.12.2022 - con indagine ulteriormente sviluppata a seguito della formulazione dei quesiti da parte dello scrivente giudice - appare redatta con motivazione esauriente, alla luce delle risultanze dell'ampia documentazione acquisita presso la Società, sorretta da valide considerazioni, cui può integralmente richiamarsi, stante anche la mancanza di rilievi in proposito ad opera delle parti (se non, da parte di S.p.a., per quanto attiene alla durata dell'autorizzazione);

risulta in ogni caso utile, nella presente sede, dare conto delle principali caratteristiche del Progetto di Piano di risanamento elaborato dalla Società, di quelle del contratto di factoring pro solvendo stipulato con S.p.a. e delle fondamentali ragioni che consentono, allo stato, di formulare una positiva prognosi circa la funzionalità del finanziamento richiesto alla continuità aziendale, da un lato, e al soddisfacimento dei creditori, dall'altro;

- quanto al Piano di risanamento di Sp.a., allegato all'istanza introduttiva: esso, secondo l'analisi operata dall'Ausiliario *“individua quattro pilastri alla base del risanamento aziendale da realizzare in arco di piano (il quinquennio 2023-2027) e tutti convergenti nel riequilibrio dell'esposizione debitoria. I quattro pilastri sono: 1) - indirizzo industriale (attraverso un miglioramento del Margine Lordo anche (in parte) a scapito dei volumi, a sua volta declinato in una serie di interventi sul mix di prodotti venduti, su una razionalizzazione/riduzione delle ed un adeguamento dei listini); 2) - razionalizzazione della struttura organizzativa (attraverso un contenimento dei costi fissi e variabili, a sua volta declinato in una serie di interventi di efficientamento della produzione e di risparmio sui costi industriali, di efficientamento del personale e di riduzione dei costi fissi); 3) - miglioramento del capitale circolante con interventi previsti sulle principali componenti del circolante tra cui la riduzione delle giacenze di magazzino già nel 2023, l'utilizzo di una linea di credito a breve (factor) di anticipo fatture e definizione di accordi di saldo e stralcio sul debito scaduto verso fornitori; 4) - dismissioni di asset immobiliari e finanziari (individuati i primi negli stabilimenti di Albenga e Carcare e i secondi nelle partecipazioni finanziarie al capitale di ARUM S.p.a. e di Banca Passadore S.p.a.). La manovra finanziaria collegata al Piano di risanamento si basa a sua volta sulla generazione dei seguenti flussi di cassa: - a) flussi derivanti dalla gestione caratteristica i cui risultati in arco di piano sono previsti migliorare a fronte degli interventi di politica industriale sopra evidenziati sub 1) per stimati euro/ml 18,2; - b) flussi di cassa derivanti dalla dismissione di asset non più funzionali (leggasi immobile di Albenga e partecipazioni finanziarie) e di asset strumentali (leggasi immobile di Carcare), di cui è previsto il riutilizzo mediante diversi istituti contrattuali (locazione o lease-back) per stimati euro/ml 32,6; - c) incasso di crediti vantati verso la holding per euro/ml 2,5 il tutto per complessivi euro/ml 53,3 a fronte di un'esposizione complessiva verso il ceto bancario/finanziario pari a euro/ml 84,4. Il Piano prevede altresì importanti sacrifici (non inferiori al 50%) a carico, sia del ceto bancario chirografario che dei creditori commerciali*

(fornitori non strategici), per i quali sono previsti accordi di saldo e stralcio nell'ambito della composizione negoziata”.

- quanto al contratto di factoring pro solvendo stipulato con _____ S.p.a. e al prospettato aumento del massimo erogabile: emerge dagli atti acquisiti nel corso delle operazioni peritali e dalla relazione del dott. _____ che “in data 22 agosto 2022 S.p.a. ha stipulato con la società _____ S.p.a. (d’ora in poi anche solo “GF”, o “Factor”) una società specializzata nel factoring un contratto di factoring (allegato sub doc.3) avente ad oggetto la disciplina delle future cessioni, verso corrispettivo, dei crediti vantati dalla cedente nei confronti dei propri debitori (clienti) nonché l’esecuzione da parte del Factor di una serie di prestazioni aggiuntive (ad es. la gestione degli incassi, il sollecito dei pagamenti, la gestione amministrativa del credito etc.)”;

il contratto prevedeva “- la concessione di un finanziamento a revoca nella forma tecnica del factoring con la previsione di un massimo erogabile sino a 8 (diconsi ottomilioni/00) di euro; - le condizioni economiche previste dal documento di sintesi ad esso allegato (si veda documento allegato in copia sub doc.4); - la natura pro solvendo del factoring (cfr. art. 5 del contratto); - l’anticipazione dell’80% del valore nominale dei crediti ceduti; - l’identificazione ed individuazione di un portafoglio di debitori ceduti approvato dal Factor (si veda allegato sub doc.5), distinti tra debitori per cui è prevista la notifica (notification) dell’intervenuta cessione e debitori per cui la notifica non prevista (not notification), con conseguenti diverse modalità di gestione degli incassi su cui torneremo in seguito”;

le condizioni economiche applicate al contratto “sono poi state modificate in data 22/33 settembre 2022 (si veda allegato sub doc.6) in punto interesse convenzionale applicato e interesse di ritardato pagamento. In relazioni alle condizioni economiche infatti si evidenzia come la principale modifica apportata con la variazione contrattuale siglata in data 22/23 settembre 2022 abbia riguardato la previsione dell’indicizzazione del tasso applicato alle operazioni di smobilizzo all’Euribor tre mesi e non più in misura fissa (al tasso del 3,5% applicato in sede di prima stipula) e ciò – è logico immaginare – in funzione (e a favore del Factor) del mutato andamento dell’Euribor proprio a partire dal mese di settembre 2022 (in cui il tasso di riferimento a tre mesi è passato dal territorio negativo - in cui era rimasto a lungo come tutti i principali tassi di riferimento interbancario - al territorio positivo e con tendenza al progressivo aumento). Analoga modifica è stata prevista per il tasso di ritardato pagamento (tasso di mora) dell’8,5% anch’esso ancorato all’Euribor tre mesi. Ciò ha determinato un’ovvia maggiore onerosità della linea di credito, peraltro in linea con l’andamento dei tassi a livello nazionale e internazionale, che hanno determinato conseguenti aggravii sia per le imprese che per le famiglie prenditrici di denaro dal sistema bancario (si pensi al peggioramento dei tassi sui mutui casa). Questo aspetto negativo (peraltro consolidatosi praticamente all’inizio – ad un mese data - del rapporto con GF e comunque prima dell’ingresso della Società nella composizione negoziata) con il conseguente appesantimento della gestione finanziaria del ricorrente, è bene affermarlo sin da subito, non modificherà le conclusioni a cui lo scrivente perverrà in risposta al quesito formulato dal Giudice”;

con delibera assunta in data 18.10.2022 e comunicata alla Società il successivo 21.10.2022, ha accordato un incremento della linea di credito per step progressivi: “- viene accordato alla Società un incremento della linea di credito a breve dagli attuali 8 milioni di euro ad un massimo di 20 milioni di euro; - l’aumento dell’accordato è così strutturato: a) sino a 12 milioni di euro con immediata efficacia e b) con riferimento all’ulteriore incremento da 12 milioni di euro a 20 milioni di euro sospensivamente condizionata all’emissione del provvedimento di autorizzazione all’assunzione di finanziamenti preveducibili da parte del Tribunale ex art. 22 CCIP”;

L’Ausiliario ha poi compiuto verifiche sulla concreta operatività del rapporto tra e anche esaminando il funzionamento della piattaforma online utilizzata per la gestione dei crediti verso clienti oggetto di cessione (cfr. pagg. 38 e ss. dell’elaborato depositato): “a fronte della fatturazione attiva nei confronti dei clienti da parte di che avviene con cadenza settimanale, i relativi smobilizzi da parte di avvengono con cadenza mensile nei primi giorni successivi al mese smobilizzato (ad es. il fatturato di gennaio 2023 verrà smobilizzato il 6 febbraio). (...) il portale consente in ogni momento di: - conoscere l’utilizzo della linea rispetto al massimo erogabile (allo stato 12 milioni di euro); - l’importo dei crediti verso clienti ceduti a scadere (A); - l’importo incassato (B); - l’importo insoluto (C) (su questo aspetto si tornerà meglio tra poco). Tali dati sono rappresentati visivamente anche a mezzo di un diagramma a torta. Vengono altresì distinti i crediti ceduti oggetto di notifica al debitore ceduto (notification) rispetto a quelli per la cui cessione non è prevista la notifica (not notification). Il totale dei crediti soggetti a notification e di quelli non soggetti a notification corrisponde ovviamente al totale dei crediti ceduti (sommatoria di A, B e C)”;

quanto agli insoluti rilevabili dall’interrogazione del portale, “da un esame a campione di alcuni di essi si è potuto appurare come, in realtà, non si tratti di insoluti veri e propri ma, per così dire, di insoluti “tecnici” derivanti dal fatto che la piattaforma segnala come tali anche le fatture pagate con uno solo o pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza del pagamento contrattualmente prevista. Una conferma di tali conclusioni si è avuta anche direttamente da appositamente interrogata al riguardo dallo scrivente, nella nota inviata via mail pec dall’ufficio Fidi in data 19 gennaio 2023 di cui si riporta uno stralcio: “...omissis... Eventuali insoluti su cessioni pro solvendo: ad oggi, per quanto a nostra conoscenza, non si riscontrano particolari situazioni di insoluto, al netto di quanto avviene fisiologicamente in corrispondenza delle scadenze di fine mese, in merito alle quali possono verificarsi delle contenute situazioni di ritardo nell’incasso”;

quanto, più in particolare, alla possibilità del verificarsi di insoluti nell’ambito del factoring, il dott. ha evidenziato l’esistenza un basso rischio, sia in considerazione della qualità del portafoglio clienti (sostanzialmente la “grande distribuzione”) i cui crediti formano oggetto di cessione, sia in ragione dell’esistenza di una garanzia assicurativa (al 95% del valore nominale del credito) su tutti i crediti oggetto di cessione; con riferimento a tale ultimo profilo il CTU ha evidenziato che “la maggior parte dei crediti verso clienti di S.p.a. – per policy aziendale – è assicurata e tutti i crediti oggetto di cessione a GF sono coperti da fido assicurativo con COFACE, primaria compagnia di assicurazione francese con

una sede anche in Italia, specializzata nell'assicurazione dei crediti commerciali delle imprese. L'operatività del recupero crediti aziendale e della polizza assicurativa Coface è stata sintetizzata come segue: In breve l'operatività per il recupero crediti è la seguente: • come da policy aziendale tentiamo ad assicurare tutti i nostri clienti; • la polizza copre i crediti al 95%; • quando un credito arriva a scadenza e non viene incassato viene inizialmente sollecitato dai nostri collaboratori interni/agenti/area manager; • se il credito non viene incassato abbiamo la possibilità di segnalare a Coface (tramite loro portale web a noi riservato) l'insoluto entro 7 mesi dalla data di emissione della fattura (Pagina 17 della Nota Illustrativa) fornendo copia documentale a supporto; • contestualmente alla segnalazione occorre conferire il mandato per il recupero del credito alla Compagnia; • la compagnia provvederà a liquidare l'indennizzo entro 150 gg (periodo eventualmente riducibile - pagine 22 e 23 della Nota Illustrativa); • le spese legali sono indennizzate in proporzione tra Assicurato e Compagnia”;

l'Ausiliario ha dato infine conto di un ulteriore aspetto del factoring in esame, relativo all'esistenza di una garanzia sui beni della Società, che non presenta profili di criticità: “Ci si riferisce all'aspetto dell'esistenza di un “pegno interno” (e cioè di una garanzia pignorizia sui beni dello stesso debitore) e dell'intervenuta cartolarizzazione in base alla L. n. 130/1999 di parte dei crediti vantati da GF verso S.p.a. Entrambe le circostanze sono segnalate in Ce.Ri., ed in concreto avrebbero potuto avere una notevole rilevanza rispetto all'autorizzazione richiesta (si pensi soprattutto alla natura del pegno). Alle domande poste dallo scrivente, ha dato risposta, oltre alla Società, anche direttamente GF nella mail pec del 19 u.s., già più volte citata, in questi precisi termini: 1. Segnalazione in CR “pegno interno”: per la gestione delle cessioni di credito con operatività not notification (i.e. senza notifica al debitore ceduto), _____ dietro mandato di _____ nella sua qualità di cessionaria - per l'incasso dei crediti utilizza un proprio conto corrente bancario (dedicato - ndr) (presso Banca Azzoaglio) su cui è apposto un pegno a favore di _____ La relativa giacenza viene girocontata a cadenza giornaliera su altro conto corrente intestato a _____ 2. cessione a terzi (ad un veicolo di cartolarizzazione - SPV - denominato General SPV S.r.l.): nel contesto della gestione delle proprie operazioni di funding, _____ ha ceduto talune fatture emesse da _____ - e cederà in futuro ulteriori fatture - ad un veicolo di cartolarizzazione denominato General SPV. In virtù di tale cartolarizzazione, il valore nominale dei crediti ceduti è segnalata a cura di General SPV nella sezione informativa della Centrale Rischi, coerentemente con la normativa di riferimento (Circolare 139 di Banca d'Italia). La sopra richiamata cessione dei crediti non ha peraltro alcun effetto sulla obbligazione di pagamento dei debitori ceduti, che dovrà essere onorata nei confronti della scrivente _____ che opera, tra l'altro, come Servicer del veicolo di cartolarizzazione e a cui, pertanto, devono essere destinati gli incassi relativi ai crediti ceduti. Alla luce di tali analisi e dei riscontri ricevuti, nonché delle verifiche effettuate direttamente dallo scrivente presso gli uffici della Società, non sono quindi emerse significative criticità con riferimento all'operatività del rapporto di factoring in essere con

- quanto alla sussistenza del requisito della funzionalità del finanziamento richiesto alla continuità aziendale: l'Ausiliario, dopo aver premesso di aver necessariamente dovuto

assumere i dati aziendali e i dati contabili posti a base del Piano di risanamento della Società come tali e senza possibilità di verifiche ulteriori (in difetto, allo stato della verifica, di attendibilità da parte del revisore contabile, non essendo stato ancora approvato il bilancio di esercizio chiuso al 30.06.2022), si è espresso sullo specifico tema nei seguenti termini: *“in una situazione di difficoltà dell’impresa di accesso al credito bancario - da intendersi anche come difficoltà di utilizzo delle linee esistenti (per aver già raggiunto il limite degli affidamenti concessi o per un “irrigidimento” di fatto da parte del sistema bancario, qualunque ne sia la motivazione e la causa, nell’utilizzo delle linee ancora capienti) - la possibilità di fare affidamento su nuova finanza (sia da parte del ceto bancario che, in alternativa, quando possibile, dei soci e/o delle società appartenenti al medesimo gruppo) diventa, quasi sempre, condicio sine qua non, senza la quale la prosecuzione dell’attività aziendale diventa irrimediabilmente compromessa. Il riferimento va ai pagamenti degli stipendi a operai ed impiegati, ai pagamenti dei fornitori di materie prime e di merci, ai pagamenti a favore delle società che erogano energia etc., in altri termini ai pagamenti dei fattori produttivi, senza i quali l’impresa non può sopravvivere, non può andare avanti. Ora, il caso che ci occupa ha senz’altro i tratti e le caratteristiche generali testé delineate, ma merita, per non limitarsi a dare una risposta solo sommaria, qualche ragionamento ed approfondimento in più. (...) - lo shortfall di cassa emergente dal piano di tesoreria a sei mesi contenuto nell’allegato 1) all’istanza è stato calcolato in ipotesi di assenza totale della linea di factoring di cui si discute e quindi anche dei 12 milioni di Euro, ad oggi invece del tutto operanti ed interamente utilizzati dalla Società; - il picco di produzione e quindi di fatturato (ultimi mesi dell’anno in previsione delle festività natalizie) è, al momento della chiusura della presente relazione, già passato, per cui l’esigenza di smobilizzo dei crediti potrebbe anche essere meno stringente. In altri termini, potrebbe oggi dirsi non più attuale l’esigenza di un aumento della linea di credito sotto forma di smobilizzo dei crediti commerciali, dal momento che lo shortfall di cassa, in costanza della linea factor di 12 milioni di Euro, si manifesterebbe più avanti, nella primavera del 2023. Tale dato risulta dallo stesso piano di tesoreria a sei-dodici mesi richiesto dallo scrivente ed elaborato dagli advisor della Società in diversi scenari (allegato sub doc.8), nel quale sono considerati i flussi finanziari in presenza di un accordato pari a zero, di un accordato pari a 12 milioni di Euro – situazione attuale -, di un accordato pari a 17 milioni di Euro – situazione desiderata ed oggetto del ricorso – e di un accordato pari a 20 milioni di Euro – ipotesi ormai non più sul tavolo).*

Per altro verso si deve evidenziare che: - anche alla luce dell’intervenuta presentazione da parte di un creditore di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, le fasi istruttorie e procedurali per l’esame della richiesta della Società si sono necessariamente dilatate, con ogni conseguente evoluzione dello scenario esistente al momento di presentazione della stessa; - la maggiore flessibilità nell’utilizzo della linea di smobilizzo dei crediti commerciali, che sarebbe consentita dal suo incremento sino a 17 milioni di Euro (come prudentemente indicato dall’Esperto e accettato dalla Società), da un lato può senz’altro permettere alla Società un miglioramento nella gestione del proprio capitale circolante (ad esempio attraverso una più efficiente gestione delle rimanenze di magazzino) e, dall’altro, consente di ridurre lo scaduto commerciale e garantire gli approvvigionamenti dai fornitori, soprattutto quelli strategici, quand’anche fossero imposte condizioni (termini di pagamento) deteriori rispetto al passato; - essendo la linea già concessa da

(oggi fino a 12 milioni di Euro) una tipica linea “a revoca”, avrebbe portata esiziale, per la prosecuzione dell’attività e del tentativo di risanamento in atto, il rischio che, a fronte di un eventuale provvedimento negativo sull’istanza, tale attuale unico (ed essenziale) finanziatore bancario possa essere indotto a revocare l’intera linea in essere. Invero, ciò determinerebbe ipso facto, e senza margini di manovra, quell’insufficienza dei flussi di cassa in entrata per far fronte ai pagamenti correnti. L’incremento dell’affidamento assistito (per la parte incrementale) dal diritto all’eventuale prededuzione, sembra quindi in grado di poter consolidare il rapporto con tale ente finanziatore e quindi di ridurre sensibilmente tale rischio, quanto meno nel breve periodo, in attesa degli esiti della composizione negoziata, in merito alla quale le parti in causa ancora di recente hanno espresso la seria intenzione di proseguire le trattative recentemente avviate dall’Esperto;

il dott. ha dunque concluso nel senso che: *“si può quindi affermare che l’atto per cui è stata chiesta l’autorizzazione al Tribunale (aumento della linea factoring in essere con dagli attuali 12 milioni di Euro a 17 milioni di Euro, con riconoscimento della prededuzione limitatamente al solo incremento del fido pari a 5 milioni di Euro) sia: - aderente al reale fabbisogno finanziario dell’impresa con utilizzi mensili che rotativamente si scaricano e si ricaricano in base al pagamento da parte dei clienti ed all’emissione di nuove fatture, in base alle previsioni di cui al piano economico-finanziario presentato e ciò in linea con quanto affermato dall’Esperto all’udienza del 23 dicembre u.s.; - funzionale alla continuità aziendale in quanto consente di attenuare la tensione finanziaria cui è esposta la Società e di condurre una migliore gestione degli approvvigionamenti e del magazzino. Tali conclusioni sono poi in definitiva rafforzate anche e soprattutto in considerazione della natura autoliquidante della linea di credito in esame, della garanzia assicurativa (al 95%) esistente su tutti i crediti verso clienti oggetto di cessione al factor e delle autonome verifiche condotte dallo scrivente in ordine alla qualità del portafoglio ceduto e all’andamento del rapporto nei mesi precedenti (da agosto a dicembre 2022). Nel loro complesso, tali elementi inducono a ritenere che, pur essendo la natura del factor pro solvendo, il rischio di insoluti e quindi della possibilità di dover riconoscere al finanziatore in questione la prededuzione in un’eventuale futura procedura di natura concorsuale sia, in concreto, estremamente contenuto, se non inesistente. Concludendo su questo punto, appare allo scrivente che la richiesta in esame risponda effettivamente all’esigenza di securizzare la continuità aziendale nel periodo necessario alla conclusione delle trattative nell’ambito della composizione negoziata e che, ove accolta dal Tribunale, sia suscettibile di prevenire il rischio che – anche per eventuali imprevisti e/o scostamenti di budget, sempre possibili, vieppiù nell’attuale congiuntura economica generale – la Società possa trovarsi in un’ingestibile emergenza finanziaria tale da interrompere il regolare svolgimento delle sue attività e pregiudicarne in partenza il tentativo di turnaround”;*

- quanto alla sussistenza del requisito della funzionalità del finanziamento richiesto al miglior soddisfacimento dei creditori: si riportano, anche sul punto, le positive valutazioni dell’Ausiliario nominato, al netto delle pur evidenziate criticità del Piano di risanamento e delle perplessità/incertezze circa le relative chances di successo cui, per semplicità espositiva, si rinvia integralmente: *“ad avviso dello scrivente, è comunque possibile esprimersi nel senso della convenienza per l’interesse dei creditori dell’iniziativa oggetto di richiesta. Deve infatti*

rilevarsi con ragionevole sicurezza che un'eventuale repentina interruzione dell'operatività aziendale - che, come si è detto nel capitolo precedente, potrebbe innescarsi, a certe condizioni, in caso di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 22 CCII - con arresto dell'attività, rischierebbe di determinare il dissolvimento della parte preponderante ed essenziale del valore aziendale, che risiede con ogni evidenza in una serie di asset per lo più intangibili - e non tutti espressi dal mero dato contabile - quali la forza del marchio, la reputazione commerciale, la copertura del mercato, l'adempimento regolare alle richieste della clientela (quasi tutta concentrata nel settore della G.D.O. nazionale ed internazionale), le relazioni con gli stakeholder ecc. Ragionando, come richiesto dal quesito, sul piano degli interessi dei creditori è quindi evidente che tali determinanti valori non potrebbero trovare una loro soddisfacente realizzazione nell'ambito di una procedura concorsuale che dovesse aprirsi a seguito dell'interruzione dell'attività, e quindi in assenza di un complesso aziendale in regolare funzionamento. In definitiva, non pare sussistere dubbio sul fatto che - pur nel contesto ancora incerto sulle effettive possibilità di successo del percorso di risanamento intrapreso - l'autorizzazione ex art. 22 CCII appaia funzionale a contenere i rischi sopra ricordati, il cui concretizzarsi determinerebbe inevitabilmente, in partenza, il venir meno di ogni possibilità di accordo con i creditori e di risanamento. Il rischio peggiore per i creditori appare, in altri termini, quello che la vicenda sfoci in una procedura concorsuale che, in assenza di continuità, debba limitarsi a liquidare gli attivi in modo atomistico ed a valori ben lontani dalla copertura del passivo esistente"; a ciò deve aggiungersi che, sulla base delle considerazioni già espresse nei punti che precedono, "il rischio che, nello scenario di eventuale apertura di una procedura concorsuale, il debito in prededuzione di cui si discute possa avere un effettivo impatto pregiudizievole per i creditori sia molto ridotto, se non, appunto, inesistente"; si può quindi concludere che, limitatamente al tempo necessario per consentire all'impresa di non perdere la chance di perseguire il proprio risanamento, l'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile sia funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, rispetto all'immediata interruzione della continuità aziendale e alla perdita dei flussi di cassa da essa derivanti;

in ultima analisi, deve ritenersi che nel caso di specie la concessione di una finanza nella forma del contratto di factoring sia funzionale a supportare la continuità aziendale ed a evitare che la sospensione della normale attività di impresa si riveli fattore decisivo dell'evoluzione in insolvenza irreversibile di una situazione di squilibrio economico e finanziario;

quanto, infine, all'estensione temporale della concedenda autorizzazione, tale valutazione non può prescindere dal complessivo contesto in cui il presente provvedimento si inserisce:

se, per un verso, è vero che il procedimento volto alla conferma, modifica o revoca delle misure protettive - ad oggi comunque già efficaci per effetto dell'avvenuta presentazione, da parte della Società, della relativa istanza ex art. 17 CCII - è ancora in fase iniziale e che, pertanto, potrebbe *prima facie* apparire rischioso, per la continuità aziendale e il buon esito della soluzione negoziata, ancorare la durata dell'autorizzazione ex art. 22 CCII a quella delle misure medesime (come sollecitato dall'Ausiliario), per altro verso non può non considerarsi l'effetto immediato che l'eventuale revoca o perdita di efficacia delle misure protettive potrebbe avere - per effetto del combinato disposto degli artt. 18 co. 4 e 24 co. 1 CCII - sulla vita della Società e sull'equilibrio tra le

differenti posizioni creditorie, stante l'attuale pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale per debiti rilevanti;

non resta, dunque, che ancorare la durata della presente autorizzazione a quella della composizione negoziata della crisi (termine attualmente fissato al 13 aprile 2023, salvo proroghe), facendo salve la perdita di efficacia o l'eventuale revoca delle misure protettive, cui conseguirà la perdita di efficacia dell'autorizzazione medesima (che, in definitiva, opererà solo a condizione che la prospettiva di risanamento rimanga effettivamente perseguibile, così da evitare l'automatica maturazione di nuova prededuzione ove tale scenario venga meno);

P.Q.M.

Visti gli artt. 68, 737 e ss. c.p.c. e 22, co. 1, lett. a) CCII,

Autorizza S.P.A. a contrarre un finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 6 CCII per un ammontare pari ad euro 5.000.000,00, alle condizioni di cui al contratto di factoring *pro solvendo* già stipulato con S.p.a. in data 22.08.2022 (e successive modifiche e integrazioni: allegati nn. 3, 6 e 7 alla relazione dell'Ausiliario), mediante incremento del "massimo erogabile" dall'attuale importo di euro 12.000.000,00 all'importo di euro 17.000.000,00, nei limiti delle operazioni di fattorizzazione dei crediti perfezionatesi sino alla scadenza del termine di centottanta giorni (salvo proroga) dall'accettazione della nomina da parte dell'Esperto o, se antecedente, sino alla scadenza del termine di efficacia delle misure protettive o alla pronuncia della loro revoca.

Riserva la liquidazione delle spettanze dell'Ausiliario ex art. 68 c.p.c. con separato decreto.

Si comunichi alle parti, all'Esperto dott.

e all'Ausiliario dott. Ambrogio

Savona 09.02.2023

Il Giudice

Dr.ssa Anna Ferretti